



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

17441/18

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

pu

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE
TERZO

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -

Ud. 29/05/2018 - CC

Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 29364/2016

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Pront. 17441
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29364-2016 proposto da:

CARPENTERIE : DI RANIERO in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in :

)

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 707/2016 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 03/10/2016;

5595
18
L.R.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

1. Le Carpenterie [] di Raniero [] propongono ricorso per cassazione contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., avverso la sentenza n. 707\2016, depositata il 3.10.2016 dalla Corte d'Appello di Cagliari, notificata l'8.11.2016, regolarmente depositata in copia notificata.

2. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. Le Carpenterie ottenevano una ordinanza di assegnazione del credito vantato dal loro debitore Consorzio Elmas 2k, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro. Provvedevano quindi ad intimare precetto alla BNL. Proponeva opposizione a precetto la BNL, opponendo in compensazione il proprio credito verso le Carpenterie, portato da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale di

Cagliari accoglieva l'opposizione, dichiarando la compensazione dei due crediti. La sentenza di appello confermava quella di primo grado.

3. La ditta individuale Carpenterie di Raniero i propone ricorso per cassazione deducendo la violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 112,132,546 e 547 c.p.c. nonché 1198, 1241, 1242, 2909, 2913, 29176 e 2928 c.c., nonché l'esistenza del vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione.

Contesta la sentenza impugnata laddove essa afferma che l'ordinanza di assegnazione operi l'immediato trasferimento del credito spettante verso il terzo dal debitore esecutato al creditore pignorante, operando come una *datio in solutum*, ex art. 1198 c.c. Precisa che, proprio perché opera come una *datio in solutum*, il credito si trasferisce in favore del creditore pignorante solo con il pagamento in favore dello stesso e quindi che fino a quel momento esso rimanesse un credito del debitore pignorato in favore di BNL, non compensabile con il credito di BNL verso il creditore assegnatario.

Inoltre, il ricorrente afferma che l'accoglimento della eccezione di compensazione contrasta con il giudicato costituito dalla ordinanza di assegnazione, che copre il dedotto e il deducibile, ed in particolare copre anche il credito di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da BNL prima della ordinanza di assegnazione, che avrebbe dovuto esser fatto valere in sede di formazione del titolo esecutivo nel pignoramento presso terzi.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata afferma che :

- con l'ordinanza di assegnazione, il creditore diventa titolare del credito che fino ad allora il debitore esecutato vantava verso il terzo creditore, nel senso che si ^{verifica} modifica da quel momento una modificazione soggettiva del rapporto, mentre il credito sarà soddisfatto solo nel momento del pagamento;
- per cui, dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione (e certamente non prima) il terzo, se a sua volta fosse creditore del creditore assegnatario, gli può opporre il proprio credito in compensazione.

Nessuna violazione di legge è presente nella sentenza impugnata, in quanto prima della emissione della ordinanza di assegnazione la Carpenteria, assegnataria, non era ancora creditrice del terzo pignorato BNL; solo a seguito della emissione della ordinanza si è operata la modifica soggettiva del credito e quindi nel corso del pignoramento presso terzi il terzo dichiarante nulla avrebbe potuto dire in merito ai suoi rapporti con il terzo creditore, avrebbe potuto dichiarare solo se effettivamente era a sua volta debitore o meno del debitore pignorato (Consorzio Elmas) e quindi avrebbe potuto rendere una dichiarazione negativa o parzialmente positiva in relazione ai suoi crediti verso il debitore, non verso il terzo.

Con l'ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell'obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi

dall'obbligazione, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell'originario creditore anche se formati precedentemente alla ordinanza di assegnazione, perché la coesistenza di contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa.

Nulla del resto ha contestato la Carpenteria ricorrente sulla esistenza e sull'ammontare del credito di BNL (portato da decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato), la sua contestazione essendo stata relativa solo al fatto che esso non fosse più opponibile in compensazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva svolta dall'intimata in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 29 maggio 2018

Il Presidente

Adelaide Amendola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 4 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Adelaide Amendola